

corso preparatorio Esami di Stato 2012

(I sessione)

professione di ingegnere

la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Salerno 6 luglio 2012 - aula "De Angelis" Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Agli inizi degli anni 90

- + Si consolida l'entità politica “Comunità Europea”
- ~ 1.500 infortuni sul lavoro mortali/anno
- ~ 3.000.000 infortuni sul lavoro non mortali/anno
- ~ 100.000 casi di malattie professionali/anno
- ~ 60.000 miliardi di £ (30 milioni di €) il costo annuo, onnicomprensivo, per siffatti eventi
- + si fa strada un nuovo mercato di lavoro per l'ingegnere libero professionista: quello della “sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”

In questo settore
(per l'appunto quello della sicurezza),
l'ingegnere libero professionista
trovava lavoro, prima degli anni 90
– e solo da qualche decennio –
unicamente – o quasi –,
come esperto in certificazioni antincendio,
e come progettista di impianti elettrici.

In edilizia

da sempre il luogo di lavoro con il maggior n° di infortuni

la sicurezza dei lavoratori
era affidata al capo cantiere, cioè al preposto.

Solo nei lavori pubblici, talvolta, – e soprattutto
negli IACP – alla sicurezza dei lavoratori,
badava l'ingegnere Direttore dei Lavori.

con i numeri che abbiamo visto nella 1.a diapositiva, era più che ovvio, che il datore di lavoro non si fidasse più del suo capocantiere.

Era evidente la ricerca di una persona, esperta e capace, che potesse aggredire quei numeri così grandi, così devastanti.

Arrivare perciò alla figura dell'ingegnere, sembrò una strada più che obbligata.

Il **piano di sicurezza**

oggi sulla bocca di tutti, era uno sconosciuto.

Se ne parla, per la prima volta, in un comma (8) di un articolo (18) della legge 55 del 1990, la cosiddetta legge antimafia, e tra l'altro in termini molto generici.

Recita infatti, detto comma:

Le stazioni appaltanti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

.....

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nulla si diceva di come doveva
essere fatto tale piano,
né tantomeno, di cosa dovesse contenere.

Al limite, ma è un paradosso, poteva essere
sufficiente una cartella vuota, dal titolo:

piano delle misure di sicurezza

per mostrare di aver così ottemperato alla citata legge

Quale è l'obiettivo che si deve prefiggere l'ingegnere libero professionista che vuole interessarsi di sicurezza?

Semplicemente quello di progettare un ambiente di lavoro dove la possibilità che possa avvenire un infortunio sia pressoché nulla, e dove la salute del lavoratore sia salvaguardata al massimo.

Ovviamente quando si parla di lavoratore si fa riferimento a chicchessia – *pubblico o privato, manovale o prestatore di lavoro intellettuale* –.

L'ingegnere libero professionista, che intende operare nel campo della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, può aspirare ai seguenti incarichi:

- ... **Consulente della sicurezza sui luoghi di lavoro**
- ... **RSPP**
- ... **Redattore del POS (Piano Operativo di Sicurezza)**
- ... **Redattore del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)**
- ... **Redattore del Pi.m.u.s.**
- ... **Formatore delle maestranze, dei preposti, e dei dirigenti, nonché dei datori di lavoro**

Ovviamente, sono sigle ed incarichi, che al momento a voi non dicono niente.

Di qui a poco, vedremo invece, che sono tutte opportunità di lavoro, prima inesistenti, che da quegli anni (primi 90), si presentano per l'ing. libero professionista e, in special modo, per il libero professionista neolaureato

Appare più che ovvio che per poter progettare un ambiente di lavoro, sicuro e confortevole, bisogna innanzitutto conoscere le regole, o meglio le leggi, volute dal legislatore per arginare quegli eventi che, come abbiamo visto, pressoché improvvisamente si erano manifestati agli inizi degli anni 90.

Le regole, che oggi sono riportate pressoché totalmente in un unico testo (nel **T.U. della sicurezza**), sino al 2008 erano tantissime e “sparpagliate”, laddove all’inizio del secolo 20° (1900) erano addirittura inesistenti

Vediamole allora queste regole
– meglio forse chiamarle leggi antinfortunistiche –
così come si sono succedute negli anni passati.

La normativa di prevenzione infortuni, pur non avendo data certa di nascita, comincia a farsi strada – sotto forma di regole o suggerimenti – negli anni a cavallo tra il 19° ed il 20° secolo.

Le prime leggi, al contrario, nascono durante il fascismo; nel ventennio infatti vedono la luce il codice Rocco (**G.U. 26.10.1930**), il Codice Civile (**G.U. 4.4.1942**) e varie altre norme, quasi tutte oramai abrogate, anche se talune – ovviamente rivedute ed integrate – ancora sopravvivono.

Finito il fascismo, nasce la Repubblica, che pone a pilastri i concetti di salute e di lavoro.

Nel 1948 entra in vigore la nostra Costituzione

La CI (*139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali*), fu approvata il **22.12.47** ed entrò in vigore il **1°.1.48.**

La CI costituisce la principale fonte del diritto
(*è detta infatti fonte delle fonti*),
in quanto contiene i principi generali (ed i valori)
a cui devono uniformarsi tutte le leggi
che saranno emanate dallo Stato.

Vediamone alcuni articoli, tra quelli che più ci interessano

14

art. 32 la R tutela la salute come fondamentale diritto dello dell'individuo ed interesse della collettività.

art. 35 la R tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

art. 38 i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio

art. 41 **l'iniziativa economica è libera.**
Non può svolgersi in contrasto con l'unità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, e alla dignità umana.

In altre parole, chiunque può intraprendere una qualsiasi attività imprenditoriale.

L'unico ostacolo a questo suo progetto è rappresentata dal vincolo – *irrinunciabile per la nostra Costituzione* – che detta attività non pregiudichi la libertà, la sicurezza, e la dignità umana dei lavoratori.

La costituzione è la madre di tutte le leggi.

Ogni legge, infatti, trae origine da un principio costituzionale.

Nessuna legge, pertanto, può essere in contrasto con gli articoli della Costituzione.

art. 2087 Codice Civile:

L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera.

L'imprenditore è cioè, tenuto, al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori, a mettere in atto tutte le misure che

- *l'attuale moderna tecnologia,*
- l'attuale esperienza, e la peculiare caratteristica di quel lavoro* –

rendono disponibili.

Si può convenire che il citato art. 2087 rappresenta, in *nuce*, quanto molti anni dopo, (*ben 62*) rappresenterà per il mondo del lavoro, l'avvento del DLgs 626/94.

Infatti il messaggio che si trae da tale art., è che il DdL deve far di tutto al fine di garantire ai suoi lavoratori il massimo livello di sicurezza.

Lo si vedrà meglio, quando si parlerà del D.L.gs 106/09, in altre parole del Nuovo Testo Unico della Sicurezza

Abbiamo già detto, poc'anzi, che la nostra Costituzione costituisce la principale fonte del diritto (*è pure chiamata, infatti, fonte delle fonti*), in quanto contiene i principi generali (ed i valori) a cui devono uniformarsi tutte le leggi che lo Stato emana.

Vediamo allora le principali fonti del diritto, o meglio, le varie tipologie di legge che sono presenti nel nostro paese

		<i>Leggi costituzionali</i>	
	statali	<i>Atti aventi forza di legge</i>	<i>Legge, DPR, D.L.gs, D.L., Decreti attuativi, referendum</i>
		<i>regolamenti</i>	<i>D.M., DPCM, ecc</i>
Fonti od atti			
	Non statali	Regionali Provinciali Comunali Fonti comunitarie	

LEGGI COSTITUZIONALI

sono adottate (separatamente) da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni (con un intervallo superiore a 3 mesi)

se approvate a maggioranza semplice (50% + 1), possono essere sottoposte al referendum popolare abrogativo

se approvate con i 2/3, diventano leggi dello Stato che non possono essere sottoposte al referendum popolare abrogativo, hanno cioè lo stesso valore della Costituzione

Leggi ordinarie (LEGGI)

sono approvate, nell'identico testo, dai 2 rami, e sono promulgate dal PdR, che può respingerle, con motivazione, una sola volta.

Decreti Legislativi (D.l.gs)

sono approvate dal governo, su delega del Parlamento, nel caso di materia squisitamente tecnica.

La delega è rappresentata da una legge che contiene l'oggetto, i criteri direttivi, ed il termine entro cui dovrà essere approvata

Decreti legge

sono adottati dal Governo, in casi straordinari, di necessità e di urgenza.

Hanno forza di legge, ma devono essere presentati alle Camere lo stesso giorno dell'emanazione, per l'approvazione.

Questa deve avvenire entro 60 giorni, pena, la decadenza degli effetti sin dall'inizio.

DD.MM.

Puntualizzano meglio una legge. Non possono però contenere norme contrarie alla legge cui fanno riferimento, e neppure ai regolamenti governativi;

hanno cioè una efficacia doppiamente subordinata

E per finire, non può non parlarsi della modifica costituzionale del 18.10.2001.

La cosiddetta modifica del titolo V° della ns Costituzione, con la quale la potestà legislativa, già del solo Stato, è stata estesa anche alle Regioni.

Con detta modifica, la potestà legislativa è stata assegnata allo Stato per alcune materie (difesa, ordine pubblico, ecc.), allo Stato e alle Regioni per “**quelle concorrenti**” e, per le rimanenti, alle sole Regioni.

Per le materie cosiddette “concorrenti”, la potestà spetta alle Regioni, purché però siano rispettate talune condizioni volutamente fissate dallo Stato.

La normativa per abbattere gli infortuni sul lavoro è materia concorrente.

Illustriamo, ora, due articoli del Codice Penale che rivestono particolare importanza nel campo della gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, nei luoghi di lavoro:

il 589

ed il 590

Art 589

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Art 590

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione sino a 3 mesi e con la multa sino a 310 €.

Se la lesione è grave, la reclusione è da 1 a 6 mesi, e la multa da 124 € a 620 €.

Se la lesione è gravissima, la reclusione è da 3 mesi a 2 anni e la multa da 310 € a 1.240 €

Se i fatti ora detti si verificano per inosservanze delle norme della prevenzione infortuni sul lavoro o della circolazione stradale, le pene sono:

per lesioni gravi:

a 2 a 6 mesi e da 207 a 620 €

per lesioni gravissime:

da 6 mesi a 2 anni, e da 620 € a 1.240 €

Gli articoli ora visti, 589 e 590 CP, trovano applicazione nel caso si verifichi un infortunio sul lavoro (e specialmente se mortale).

Tutte le altre leggi, che commenteremo nel prosieguo, rappresentano le norme cosiddette contravvenzionali: verranno, infatti, applicate dall'OdV (**Organo di Vigilanza**) in occasione delle ispezioni da questo eseguite.

Direttive europee

sono norme emanate dalla CE che, ai sensi dell'art. 189 della stessa, sono vincolanti per ciascun stato membro; questo però può renderle operanti a mezzo di una legge interna che fissi le modalità specifiche per perseguire l'obiettivo fissato dalla direttiva stessa.

In verità, stante i pareri della Corte di Giustizia, detta legge, in effetti, è pressoché inutile.

Norma armonizzata

E' una specifica tecnica,
di applicazione volontaria (e cioè non cogente),
prodotta da un ente (privato) di normazione europeo
(CEN, CENELC, ETSI)
sulla base di un mandato specifico della CE,
nel quadro di orientamenti e procedure stabiliti.

**Essa è cioè una regola tecnica, non
obbligatoria, ma che si sa essere stata
commissionata dalla CE.**

Le norme armonizzate sono norme volontarie,
assolutamente non cogenti;
esse rappresentano una delle possibili vie
– *come meglio si vedrà, quando si
argomenterà della “direttiva macchine”* –
per ottenere la marcatura CE delle macchine.

*Esse infatti costituiscono una corsia privilegiata,
per il costruttore di una macchina sulla quale
intende apporre la marcatura CE,
poiché garantiscono la conformità alle Direttive.*

Gli enti di normazione

possono essere:

Nazionali

(es. UNI, DIN, BSI, AFNOR, ecc)

Europei

(Comitato Europeo di Normazione – CEN-
Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica
– CENELEC – Istituto Europeo delle Norme di
Telecomunicazioni – ETSI –)

Internazionali

(Organismo Internazionale di Normazione – ISO –
Commissione Elettrotecnica Internazionale – IEC)

Negli anni 55 e 56 viene emanata la prima vera normativa di prevenzione infortuni, che guiderà la sicurezza sui luoghi di lavoro sino all'uscita del D.L.gs 626/94

nascono in questi anni i DPR:

547/55: norme generali di prevenzione infortuni negli ambienti di lavoro

303/56: norme speciali di igiene negli ambienti di lavoro

164/56: norme speciali di prevenzione infortuni nelle costruzioni

..... ed altre norme ancora di minore rilevanza.

Innanzitutto:

viene definito cosa s'intende per "lavoratore"

nasce l'obbligo – nei limiti delle loro competenze ed attribuzioni – per datore di lavoro (ddl), dirigente e preposto di:

- attuare le norme emanate,
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui restano esposti,
- disporre ed esigere che ogni lavoratore rispetti le norme medesime ed usi i mezzi di protezione individuali, messi a sua disposizione

Non possiamo però non fare cenno alla:

***Legge n° 300 – 20.05.1970 –
Statuto dei lavoratori***

art. 9

I lavoratori, tramite loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Nascono nel cinquantennio 1956 – 2004

la legge che istituisce il Registro Infortuni

il DPR 689/59

(aziende soggette al controllo dei VVF)

la Legge 186/68

(tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte e con materiali costruiti a regola d'arte)

D.M. 20.11.68

(apparecchiature con il doppio isolamento)

DPR 256/74

(imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)

Legge 46/90,

(oggi D.M. 37/08)

(impianti elettrici, idrici, gas, trasporto, antenne TV, condizionamento, riscaldamento)

D.L.gs 277/91

(piombo, amianto, rumore)

e tante altre ancora, che risulta non facile elencare !!!

DPR 1124/1965	disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (in particolare: silicosi ed asbestosi)
L. n° 977/1967	tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
L. n° 1204/1971	tutela delle lavoratrici madri
L. n° 191/1974	prevenzione infortuni nei servizi e sugli impianti gestiti dalle FFS
DPR 175/88	attuazione della Direttiva CEE 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti

e fermiamoci qui !!!

D.M. n° 37 del 22.01.2008

entrato in vigore il 27.03.2008

e' subentrato alla legge n°46/90, abrogata in pari data.

Regolarizza gli impianti elettrici, del gas, dei trasporti, ecc.

Essi (gli impianti) devono essere installati da ditte specializzate (per quella tipologia), come da visura della locale CCIA.

Le stesse devono essere dirette da tecnico qualificato, con precisi e fissati requisiti.

ogni ditta installatrice, ultimato il lavoro commesso, deve rilasciare la “dichiarazione di conformità” (Di.Co.) con la quale si assume la responsabilità, civile e penale, di quanto realizzato. **Con la Di.Co la ditta attesta che l'impianto, non solo è stato realizzato a regola d'arte, ma che ha pure utilizzato materiali costruiti a regola d'arte.**

E' anche possibile la Di.Ri., (dichiarazione di rispondenza) per impianti costruiti però prima del 27.03.2008.

Infine, gli impianti che superano determinate caratteristiche (peraltro fissate dalla norma), necessitano di un progetto redatto da tecnico qualificato:

in particolare

ad esempio, per gli impianti elettrici, è obbligatorio il progetto, redatto da figura terza, tecnica, e qualificata (ingegnere, o perito elettrotecnico, od altri, iscritto all'Albo), per:

- +++ potenze superiore a 6 KW
- +++ superficie > 400 mq (appartamenti abitativi)
- +++ superficie > 200 mq (locali non abitativi)

Ovviamente, il progetto dell'impianto è sempre richiesto al responsabile tecnico dell'impresa esecutrice, quello cioè che, ultimati i lavori, dovrà rilasciare la Di.Co..

E ... finalmente il D.L.gs 626/94, la legge che muta la filosofia della prevenzione infortuni: non più la mera elencazione delle cose da fare, già fissate, per rendere sicuri impianti, macchine e simili, ma per tutti, **analisi e valutazione del rischio**.

Nascono nuove figure nuovi adempimenti

D.L.gs 758/94

(RSPP, RLS, medico competente, ecc.)

DPR 459/96

(informazione, formazione, aggiornamento) (nuovi?)

DPR 493/96

(nuova disciplina sanzionatoria nei luoghi di lavoro)

DPR 494/96

(Direttiva Macchine)

D.L.gs 271/99

(segnaletica nei luoghi di lavoro)

D.L.gs 272/99

(norme di sicurezza nei cantieri mobili)

(sicurezza a bordo navi)

(sicurezza nei porti)

Ed infine nel 2008, precisamente il 9 aprile, l'annuncio fatto una prima volta negli anni 70, e successivamente ripetuto e dato sempre come imminente, si avvera.

Scompaiono circa 250 tra leggi, DPR, D.L.gs, DPCM, ed altro, e contemporaneamente ricompaiono **(riviste, integrate ed aggiornate),** in un unico testo, il D.Lgs n° 81/08.

Rimangono fuori poche leggi, destinate quanto prima ad essere, anch'esse, cooptate nell'81/08 e cioè nel **Testo Unico per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori.**

Questo però nasce prematuro!!!,
è infatti impreciso, poco chiaro,
in alcuni parti addirittura errato,
le sanzioni vengono ritenute troppo pesanti,
per cui il nuovo governo invita le parti sociali (e,
per la prima volta, anche gli Ordini Professionali)
a suggerire proposte.

Nasce allora il 3 agosto 2009 ed entra in vigore il
successivo 20 agosto, il D.Lgs 106/2009 subito
chiamato Nuovo Testto Unico sulla Sicurezza.

Vediamolo allora per sommi capi
questo Testo Unico sulla sicurezza.

Impariamo a muoverci all'interno
dei vari titoli – sono 13 – dei vari
articoli – sono 306 – dei vari allegati –
sono 51 – .

Iniziamo, innanzitutto, a visualizzarlo nella nostra mente.

Cosa trattano i vari titoli, come sono articolati i 51 allegati.

Qual'è la differenza tra gli ambienti di lavoro trattati nel titolo I, e quelli trattati nel titolo IV.

L'importanza dei titoli II (locali di lavoro) e III (attrezzature di lavoro).

Innanzitutto fissiamo nella ns mente,
tutti e per bene,
quali sono e cosa richiedono
gli adempimenti indicati nel titolo primo.

Capiamo per bene la differenza tra gli
ambienti del titolo 4° (i luoghi di lavoro dell'
edilizia) e quelli del titolo 1° (tutti i rimanenti
luoghi di lavori).

Chi intende dedicarsi solamente alla sicurezza nei cantieri edili, potrà limitarsi a studiare compiutamente solo il titolo 4°, capire bene il titolo 1°, e leggere attentamente gli altri.

Chi invece vuole dedicarsi solo alla sicurezza negli ambienti diversi dagli edili, deve assolutamente “impadronirsi” di tutti i titoli, escluso il IV (basta leggerlo).

Il Testo Unico, cioè il D.Lgs n° 106/2009, è formato da 13 titoli, 51 allegati, e ben 306 articoli.

Il Titolo 1° - articoli da 1 a 61, ed in più 3 allegati – espone i principi comuni a tutti i settori di attività disciplinati dal T.U..

I tre allegati:

- 1) *elenco delle violazioni che potrebbero far scattare, nell'Organismo di Vigilanza, il provvedimento (ex art. 11, Legge 123/2007) di sospensione dell'attività;*
- 2) *casi in cui – il datore di lavoro – può svolgere direttamente i compiti del Responsabile di Prevenzione e Protezione;*
- 3) *modello , per il medico competente, della cartella sanitaria di rischio.*

Viene fissato (con particolare impegno) l'obbligo della formazione, in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'obbligo della formazione riguarda tutte le figure che recitano sullo scenario del luogo di lavoro.

L'accordo Stato-Regioni ha fissato in maniera puntuale le ore di formazione che devono essere fornite ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai datori di lavoro, sia al momento dell'assunzione, sia al cambio di mansione, e sia all'arrivo di nuovi macchinari od impianti.

La formazione va continuamente aggiornata in misura rapportata alla complessità ed alla pericolosità dell'attività svolta dalla specifica azienda.

I Titoli da 2 ad 11 – articoli da 62 a 297 e 48 allegati – trattano i cosiddetti rischi specifici.

Il titolo 2° - articoli da 62 a 68 ed 1 allegato – disciplina i **luoghi di lavoro**.

L'unico allegato (il n° IV) espone i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro. (*stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, vie di circolazione, zone di pericolo, vie ed uscite di emergenza, porte e portoni, scale, microclima, illuminazione, locali di riposo, servizi igienici, sostanze nocive, polveri, misure c/ l'incendio, pronto soccorso, aziende agricole*).

Per chi già lo conosce, appare chiaro, che siamo in presenza di una parziale riscrittura del DPR 303/56 e, in minima parte, del 547/55. ⁵⁵

I Titoli da 2 ad 11 – articoli da 62 a 297 e 48 allegati – trattano i cosiddetti rischi specifici.

Il titolo 2° - articoli da 62 a 68 ed 1 allegato – disciplina i **luoghi di lavoro**.

L'unico allegato (il n° IV) espone i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro. (*stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, vie di circolazione, zone di pericolo, vie ed uscite di emergenza, porte e portoni, scale, microclima, illuminazione, locali di riposo, servizi igienici, sostanze nocive, polveri, misure c/ l'incendio, pronto soccorso, aziende agricole*).

Per chi già lo conosce, appare chiaro, che siamo in presenza di una parziale riscrittura del DPR 303/56 e, in minima parte, del 547/55. ⁵⁶

In questo titolo viene peraltro precisato che:

- ® non si può lavorare nei locali interrati o seminterrati
- ® è ammessa deroga per particolari esigenze tecniche: in tal caso il ddl assicura buone condizioni di aerazione, illuminazione, microclima
- ® l'OdV, anche in assenza di esigenze tecniche, può consentire detti lavori, purché le lavorazioni non producano emissioni di agenti nocivi, e purché sia rispettato il punto precedente

- La costruzione, l'ampliamento, e la ristrutturazione di ambienti di lavoro, destinati ad attività industriali, devono essere fatte rispettando le norme del Nuovo T.U., ed essere notificate (sempre che interessino > 3 lavoratori) all'OdV.
- La notifica deve contenere la descrizione delle lavorazioni nonché le modalità di esecuzione delle stesse, le caratteristiche dei locali e degli impianti presenti.
- Entro 30 gg, l'OdV può richiedere ulteriori dati o modifiche.

Il titolo 3° - articoli da 69 a 87 e 5 allegati – tratta le **attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale**; accenna pure agli **impianti ed alle apparecchiature elettriche**.

I 5 allegati (dal 5 al 9):

- 5) *requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro*; tutte devono rispettare le direttive di prodotto (D.Lgs 459/96), tranne quelle costruite in assenza di norme, oppure quelle commercializzate prima delle direttive comunitarie (1996), che – al contrario – devono ubbidire all'allegato 5.

- 6) disposizioni inerenti l'uso delle attrezzature di lavoro;
- 7) verifiche previste per talune attrezzature di lavoro; di nuovo l'obbligo di sottoporre a verifica biennale gli apparecchi di sollevamento con anzianità di costruzione < di 10 anni, e triennale quelli usati nell'industria con anzianità < a 10 anni;
- 8) schema dei rischi ai fini dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale;
- 9) elenco degli organismi nazionali ed internazionali che emanano norme di buona tecnica; distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche, da parti attive di impianti elettrici non protette, o da parti attive non sufficientemente protette:

In questo titolo sono regolati altresì le apparecchiature e gli impianti elettrici

a) devono essere installati in modo da **evitare qualsiasi rischio di natura elettrico;**

in particolare si devono escludere i rischi inerenti:

... i contatti elettrici diretti ed indiretti

... l'innesco d'incendi, di esplosioni, le alte T

... le sovratensioni e le condizioni di guasti

- b) devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte

- c) è vietato eseguire lavori sotto tensione a meno che non si rispettino (per $V < 1.000V$) particolari e precise disposizioni

Distanze di sicurezza da parti attive (di linee elettriche e di impianti elettrici) non protette o non sufficientemente protette

V (in KV)	distanza minima consentita (in m)
≤ 1	3
$1 < V < 30$	3,5
$30 < V < 132$	5
> 132	7

Il titolo 4° - articoli da 88 a 160 e 14 allegati – riporta le disposizioni che interessano i **cantieri temporanei o mobili** (in pratica l'ex D.Lgs 494/96 ed altre leggi similari).

I 14 allegati (dal n° 10 al n 23):

- 10) *elenco dei lavori edili o d'ingegneria civile per i quali si applica il titolo 4°;*
- 11) *elenco dei lavori comportanti particolari rischi;*
- 12) *contenuto della notifica preliminare;*
- 13) *prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere (spogliatoi, docce, lavabi, ecc.);*
- 14) *contenuto minimo del programma per conseguire l'attestato di CSP e CSE;*
- 15) *contenuti minimi dei piani di sicurezza:*
- 16) *fascicolo con le caratteristiche dell'opera;*
- 17) *idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;*
- 18) *viabilità nei cantieri, ponteggi, trasporto dei materiali;*
- 19) *verifica di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;*
- 20) *costruzione ed impiego di scale portatili;*

- 21) *Accordo Stato-Regioni-Province Autonome, sui corsi di formazione per i lavoratori che operano in quota;*
- 22) *contenuto minimo del Pi.M.U.S.;*
- 23) *deroga per i ponti su ruote a torre (cioè possono non essere agganciati alla costruzione ogni due piani).*

Lo scenario del cantiere edile e delle figure che lo caratterizzano, viene rivisitato, rispetto al passato, subendone una trasformazione radicale.

Protagonista diviene il committente, coè il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente dai frazionamenti che la stessa potrebbe subire. E' lui il responsabile di tutti gli adempimenti che il TUsic, al titolo IV, prescrive.

In verità il TUsic gli concede una scialuppa di salvataggio: può delegare i suoi adempimenti – quelli che vuole – ad un “Responsabile dei Lavori”: così facendo, trasferisce tutte le sue responsabilità a questa nuova figura delegata.

Al Committente resta così solamente ed unicamente, l’obbligo di vigilare sull’ottemperanza, del RdL, a tali adempimenti.

Vediamoli, detti adempimenti:

Il Comm. (od il RdL):

+++ fa rispettare le misure generali di tutela (in pratica un decalogo per una sicura costruzione)

- +++ determina la durata dei lavori
- +++ nomina il CSP ed il CSE, se presume che alla costruzione dell'opera concorrano più di una impresa
- +++ richiede al CSP la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il fascicolo dell'opera medesima
- +++ comunica alle imprese esecutrici i nominativi di CSP e CSE
- +++ verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese (chiedendo loro l'organico medio annuo) e dei lavoratori autonomi che intervengono nella costruzione dell'opera
- +++ trasmettono all'amministrazione concedente, copia della notaifica preliminare, e del d.u.r.c. delle imprese esecutrici

adempimenti delle altre figure

+++ il CSP ha l'obbligo di redigere il PSCP (calcolando altresì i costi della sicurezza), ed il fascicolo dell'opera

+++ il CSCE al contrario:

xxx verifica, durante i lavori dell'opera, la rispondenza delle disposizioni contenute nel PSCP e nei POS

xxx organizza il coordinamento e la cooperazione tra imprese e lavoratori autonomi

xxx segnala al Comm. (al RdL) tutte le violazioni di legge (sul cantiere) di cui viene a conoscenza

xxx sospende le lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente, sino a regolarizzazione avvenuta, ed accertata

Infine il Direttore dei Lavori: il TUsic non lo menziona, per cui non dovrebbe essere interessato ai problemi di sicurezza.

Se però in cantiere permane traccia di un suo intervento in tema di sicurezza, per giurisprudenza consolidata, può essere chiamato a rispondere in caso di infortunio grave o mortale.

E' bene, ad ogni modo, che il D.L. quantomeno conosca il titolo IV

Il titolo 5° - articoli da 161 a 166 e 9 allegati – riguarda la **segnalatica di salute e di sicurezza sul lavoro**.

Il titolo 6° - articoli da 167 a 171 ed un solo allegato – tratta la **movimentazione manuale dei carichi**.

Il titolo 7° – articoli da 172 a 179, ed 1 allegato –, fissa le regole per l'impiego delle attrezzature munite di **videoterminali**.

- 21) *Accordo Stato-Regioni-Province Autonome, sui corsi di formazione per i lavoratori che operano in quota;*
- 22) *contenuto minimo del Pi.M.U.S.;*
- 23) *deroga per i ponti su ruote a torre (cioè possono non essere agganciati alla costruzione ogni due piani).*

Il titolo 5° - articoli da 161 a 166 e 9 allegati – riguarda la **segnalatica di salute e di sicurezza sul lavoro**.

Il titolo 6° - articoli da 167 a 171 ed un solo allegato – tratta la **movimentazione manuale dei carichi**.

Il titolo 7° – articoli da 172 a 179, ed 1 allegato –, fissa le regole per l'impiego delle attrezzature munite di **videoterminali**.

Il titolo 8° - articoli da 180 a 220, e 3 allegati –, disciplina gli **agenti fisici**, e cioè **il rumore, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, e le radiazioni ottiche artificiali**.

Il titolo 9° - articoli da 221 a 265, e 6 allegati – tratta le **so-
stanze pericolose**, e cioè gli **agenti chimici, gli agenti cancerogeni e mutageni, ed infine, l'amianto**.

Il titolo 10° – articoli da 266 a 286, e 5 allegati – detta le regole per l'esposizione agli **agenti biologici**.

Il titolo 11° – articoli da 287 a 297, e 3 allegati – disciplina il lavoro in presenza di **atmosfere esplosive**.

Il titolo 12° – articoli da 298 a 303 – riporta le **disposizioni sanzionatorie**.

Il titolo 13° – articoli da 304 a 306 – riporta le **norme transitorie e finali**.

Direttiva Macchine

decreto legislativo
n° 459 del 24 luglio 1996
entrato in vigore il 21.09.1996

fissa le regole con le quali devono essere costruite
le macchine, a partire del 21 settembre 1996

per macchina s'intende qualsiasi meccanismo che
si muove con qualsiasi forma di energia, esclusa
quella umana e quella nucleare

ogni macchina deve essere sottoposta all'analisi dei
rischi e sulla base di questa progettata e costruita

Il costruttore, se è certo di aver rispettato puntualmente i RES (Requisiti essenziali di Sicurezza) rilascia la Di.Co. così come il D.Lgs 459/1996 dispone.

Lo stesso (il costruttore) prima di commercializzare la macchina, istituisce il fascicolo tecnico (che custodisce in azienda per 10 anni), nonché il libretto d'uso e manutenzione.

L'utilizzatore che segue punto per punto, il libretto d'uso e manutenzione, è quasi certo che difficilmente incorrerà in infortuni sul lavoro durante l'uso, il trasporto, la manutenzione, il montaggio, e lo smontaggio della macchina.

Il costruttore dopo aver sottoscritto la “Dichiarazione di Conformità”, appone la marcatura CE sulla macchina.

Il costruttore procede alla marcatura CE della macchina costruita seguendo una di queste vie:

- 1) Se la macchina non appartiene al gruppo di cui all'all. IV (macchine oltremodo pericolose, quali quelle per il legno: seghe, fresatrici, tenonatrici, e simili), deve istituire il fascicolo tecnico, ed ottemperare agli adempimenti riportati nell'all. V (disegni, dichiarazione che sono stati rispettati i RES, norme seguite, eventualmente armonizzate, istruzioni per l'uso, ecc.).
- 2) se invece la macchina appartiene all'all. IV:

- 2a) se è stata costruita, rispettando solo in parte la norma armonizzata, sottopone il modello all'esame della Certificazione CE ad un Organismo di Certificazione CE, così come fissa l'all. VI

- 2b) se è stata, invece, puntualmente rispettata la norma armonizzata:
 - 2b1) sottopone il fascicolo tecnico all'esame di un Organismo di Certificazione, che lo conserva agli atti rilasciandone ricevuta;
oppure
 - 2b2) lo esamina, e se positivo, rilascia un attestato di adeguatezza del fascicolo;
oppure
 - 2b3) sottopone il modello della macchina all'esame per la Certificazione CE, secondo l'all. VI.

Ritorniamo alla già vista slide n° 10

L'ingegnere libero professionista, che intende operare nel campo della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, può aspirare ai seguenti incarichi:

- Consulente della sicurezza sui luoghi di lavoro
- RSPP
- Redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza)
- Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)
- Redazione del Pi.m.u.s.
- Formazione delle maestranze, dei preposti, e dei dirigenti, nonché dei datori di lavoro

e vediamole più da vicino dette opportunità di lavoro

a) consulente del lavoro

l'ingegnere libero professionista, che intende dedicarsi a quest'incarico, dovrà conoscere perfettamente:

il TUsic,

la direttiva Macchine

il D.M. 37/08

tutte le leggi che comunque hanno a che fare con il mondo del lavoro

le norme CEI

le norme UNI

le norme armonizzate

solo se in possesso di detto bagaglio, potrà soddisfare le richieste dei datori di lavoro (DdL) tese a migliorare le condizioni di buona od ottima vivibilità dei propri ambienti di lavoro.

b) RSPP

chi vuol coordinare il gruppo di lavoro che costituisce il SPP, deve possedere le stesse conoscenze già viste per a) ed in più:

esperienza nell'analisi dei rischi (dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi – il DVR –)

esperienza nella formazione ed informazione del personale (dovrà infatti programmare ed effettuare, o far effettuare la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, ed anche datore di lavoro)

c) Redazione – nei lavori edili – del POS (Piano Operativo di Sicurezza), dei PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) e del del Pi.m.u.s.

In aggiunta ai requisiti indicati in precedenza, è necessaria una padronanza assoluta del titolo IV, e dei relativi allegati.

Si tenga presente che il gruppo c) è il più insidioso, giacché i luoghi edili sono quelli che registrano il maggior numero di infortuni (sia mortali che non).

Si raccomanda perciò di munirsi di una “bella” polizza di assicurazione.

L'Ordine organizza, periodicamente (in base alle richieste), corsi per:

- 1) coordinatori della sicurezza nei cantieri edili (obbligatori per legge per chi vuole ricoprire il ruolo di CSP e CSE, di 120 ore, con prova finale)**
- 2) RSPP (modulo C di 24 ore con prova finale: gli ingegneri sono stati esentati dal frequentare gli altri due moduli A e B)**
- 3) esperti nelle certificazioni antincendio, di 120 ore, con prova finale**
- 4) corsi di aggiornamento per 1), 2), e 3), all'incirca di 40 ore per ogni quinquennio**

TITOLO I

Art. 2: definizioni

sono 27

Le più importanti:

azienda, datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, ASPP, RLS, salute, sorveglianza sanitaria, medico competente, pericolo (possibilità di produrre danno), **rischio** (probabilità di raggiungere il livello del danno), **valutazione dei rischi, norma** (qualsiasi norma emanata da organismi riconosciuti, internazionali, europei, nazionali, la cui applicazione non è obbligatoria), **buona prassi, linee guida, formazione, informazione, addestramento** (attività tesa a far conoscere, al lavoratore interessato, il corretto uso di una macchina), **organismi paritetici.**

Datore di lavoro: *il titolare del rapporto di lavoro; nella p.a. il dirigente – indicato dal vertice – cui spettano i poteri di gestione.* In assenza di tale indicazione, datore di lavoro è il vertice stesso.

Dirigente: *chi, per competenza professionale, o potere gerarchico o funzionale, attua le direttive del ddl, organizza l'attività lavorativa, e vigila su di essa.*

Preposto: *chi, per competenza professionale, e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (come **lavoro** , e come **rispetto delle norme di sicurezza**).*

Lavoratore

persona che, qualunque sia il contratto, svolge una attività lavorativa, in un'azienda pubblica o privata, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte, o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

RSPP

persona, diplomata o laureata, che possiede i titoli di cui all'art.32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, e che coordina il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Art. 3 campo di applicazione

Il T.U. si applica in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, ed a tutte le tipologie di rischio.

nei riguardi *forze armate, polizia, VVF, protezione civile, scuole*, le disposizioni si applicano tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, nonché delle peculiarità organizzative.

Nei riguardi di porti, navi e peschereggi, appositi decreti, da emanarsi entro il 20 agosto 2010 (ma non è stato ancora emanato !!!), armonizzeranno le disposizioni del presente decreto alla loro particolare situazione.

Art. 4 Computed dei lavoratori

i tirocinanti, i volontari, i lavoratori autonomi, i co.co.co., gli occasionali, sono esclusi dal computo dal cui numero derivano particolari obblighi per il datore di lavoro (nomina del RLS, consistenza del SPP, assunzione diretta del ddl dei compiti di RSPP, agevolazioni di varia natura).

gli stagionali sono computati indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

Art. 5 comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ha il compito di stabilire le linee comuni di politica della prevenzione, di individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica tesa a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, definire la programmazione annuale degli interventi di vigilanza, *tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati regionali di coordinamento.*

Art 7 Comitato Regionale di Coordinamento

E' istituito presso ogni singola Regione

Ha il compito, tra altro, di programmare sull'intero territorio regionale, l'attività degli Organismi di Vigilanza.

Art. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

Trattasi del progetto per l'istituzione di una colossale banca dati – interessante il mondo della sicurezza dei lavoratori, negli ambienti di lavoro – cui tutti (*con le dovute cautele che saranno precisate*) potranno accedere per migliorare il mondo anzidetto.

Ne fanno parte l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL, i Ministeri del Lavoro, della Salute, dell'Interno, le Regioni, le Province Autonome, il CNEL.

Titolare del trattamento dei dati è l'INAIL.

Fornirà dati utili per orientare, programmare, pianificare, e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

I flussi informativi devono riguardare almeno i quadri:

... produttivo occupazionale

... dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici

... degli interventi di prevenzione, da parte:

... degli Organismi di vigilanza
... delle istituzioni preposte

... ed infine i dati degli infortuni sotto la soglia
(con prognosi < 3 giorni) indennizzabile dall'INAIL .

Il SINP che, oggi, sarebbe dovuto essere già operativo, purtroppo ancora non lo è.

Art. 9 Enti pubblici con compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vengono affidati compiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'ISPEL, all'INAIL ed all'IPSEMA. Per tale motivo possono svolgere attività di consulenza per la prevenzione degli infortuni.

Quei funzionari che esercitano consulenza non possono però operare come controllori e verificatori in tema di prevenzione.

Fatto nuovo !!!

I funzionari di detti enti, che esercitano attività di consulenza per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, sono esonerati dal denunciare all'A.G. eventuali violazioni di legge di cui vengono a conoscenza nel corso della loro precisata attività di consulenza.

All'INAIL vengono pure affidati compiti di raccolta e registrazione, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi ad infortuni sul lavoro che comportano assenza dal lavoro per almeno 1 giorno.

I datori di lavoro e/o i dirigenti, che non comunicano all'INAIL siffatto tipo d'infortunio, sono puniti con la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 3.000 €.

L'obbligo di tenuta del Registro Infortuni cessa, sei mesi dopo l'entrata in esercizio del SINP, cioè non prima del 20 agosto 2010 (anche tale norma, ancora non è stata attuata).

Art. 10 Informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le Regioni, le Province Autonome di TN e BZ, le AASSLL, i VVf, l'ISPESL, il Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico, l'INAIL, l'IPSEMA, gli Organismi Paritetici, gli enti di Patronato, svolgono – anche tramite convenzioni – **attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, e promozione**, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare a favore delle imprese artigiane, agricole, e delle PMI.

Art. 11 Attività promozionali

Sono previste attività intese a promuovere la cultura della prevenzione, consistenti, tra altro, nel finanziare (sino a 50 milioni di €) progetti di investimento e progetti formativi nelle piccole, medie e micro imprese.

Il finanziamento è altresì destinato alle attività di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale, nonché nell'alta formazione artistica e coreutica, mirate a far conoscere – ai discenti – le tematiche della sicurezza e della salute in fabbrica, e nelle manifestazioni artistiche.

Art. 12 Interpello

Trattasi d'una grossa novità, seppure già attuata per altri profili lavoristici (D.Lgs 124/2004), e riguarda la possibilità – *riconosciuta a particolari Organismi Associativi, ad Enti Pubblici nazionali, alle organizzazioni sindacali (datori di lavoro e lavoratori), ai Consigli degli Ordini o Collegi Professionali* – **di formulare** – esclusivamente via e-mail – quesiti di ordine generale sull'applicazione delle norme del T.U., ad una Commissione speciale, posta presso il Ministero del Lavoro, all'uopo costituita e denominata **interpello**.

Le risposte fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'espletamento dell'attività di Vigilanza.

Art. 13

Vigilanza

Spetta dovunque – e per qualsiasi aspetto inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro – all'ASL e, – e per quanto di specifica competenza – all'IdL ed ai VVF.

Nelle aziende a rischio (edilizia, cassoni ad aria compressa, aziende con particolari rischi da individuare con apposito decreto) spetta pure al Ministero del Lavoro, nel quadro del coordinamento regionale precisato all'art.7.

nel prosieguo, si vedrà, come la VIGILANZA viene effettuata operativamente

Nei luoghi di lavoro delle FFAA, delle Forze di Polizia, e dei VVF, la vigilanza è svolta, **ESCLUSIVAMENTE**, dai servizi sanitari e tecnici di queste Amministrazioni.

Viene altresì ribadito che al personale delle PPAA che svolge attività di vigilanza, **è vietato** l'esercizio, ad ogni titolo ed in tutto il territorio nazionale, dell'attività di consulenza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

art. 14

disposizioni per il lavoro irregolare

Trova sostanziale conferma,
tranne poche modifiche,

la disciplina relativa alla sospensione dell'attività
d'impresa,

già prevista dalla Legge 123/2007 (art. 5).

In attesa di apposito decreto, vengono definite (all.1) le violazioni in presenza delle quali l'OdV, può promuovere la sospensione dell'attività d'impresa e la *sanzione accessoria* di € 2.500.

Siffatte violazioni riguardano la mancanza di: DVR, formazione, addestramento, SPP, POS, cintura di sicurezza, protezioni verso il vuoto, armature di sostegno negli scavi, protezione verso le parti elettriche, notifica all'OdV nei lavori di bonifica dell'amianto.

E' però previsto il ricorso, entro 30 giorni (silenzio-assenso), contro tale provvedimento.

Infine è previsto, in caso d'inottemperanza, cioè nel caso non si rispetti la sospensione dell'attività, l'arresto sino a 6 mesi.

Art. 15 Misure generali di tutela

trattasi di misure che vanno sempre osservate. E cioè l'obbligo di:

- valutare tutti i rischi;
- programmare la prevenzione;
- eliminare tutti i rischi, e, nell'impossibilità, ridurli al minimo;
- rispettare l'ergonomia;
- ridurre i rischi alla fonte
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
- ridurre al minimo gli agenti fisici, chimici e biologici, presenti sui luoghi di lavoro;

- privilegiare le misure collettive a quelle individuali;
- eseguire il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori che per motivi di salute non possono essere esposti al rischio, adibendoli – **se possibile** – ad altre mansioni;
- informare, formare, addestrare, i lavoratori, i preposti, i dirigenti;
- fornire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
- ridurre al minimo gli agenti fisici, chimici e biologici, presenti sui luoghi di lavoro;
- privilegiare le misure collettive a quelle individuali;
- eseguire il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori che per motivi di salute non possono essere esposti al rischio, adibendoli – **se possibile** – ad altre mansioni;
- informare, formare, addestrare, i lavoratori, i preposti, i dirigenti;
- fornire adeguate istruzioni ai lavoratori;

- fornire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori;
- programmare le misure per migliorare nel tempo il livello di sicurezza;
- fornire le misure per il comportamento dei lavoratori durante le emergenze (*1° soccorso, antincendio, evacuazione, pericolo grave ed immediato*);
- disporre adeguata segnaletica;
- disporre la manutenzione ad impianti, macchine, attrezzature.

Art. 16 Delega delle funzioni

La delega è sempre possibile, fatte salve le 2 eccezioni che subito vedremo.

Essa, altresì, viene puntualmente precisata:

atto scritto, data certa, sussistenza dei requisiti di professionalità e di esperienza per l'incarico specifico, attribuzione di tutti i poteri, autonomia di spesa, accettazione per iscritto della delega, immediata ed adeguata pubblicità della stessa.

Non cessa, però, l'obbligo – per il delegante – di vigilare sul delegato.

Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare :

- a)** la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento (DVR) previsto dall'art. 28;

- b)** la designazione del RSPP.

Art. 18 **Obblighi del ddl e del dirigente.**

- a) nominare il medico competente (se previsto), gli incaricati per le operazioni antincendio, di primo soccorso, di evacuazione (tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute);
- b) fornire ai lavoratori i necessari dpi, sentiti RSPP e mc;
- c) richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme del T.U., delle disposizioni aziendali, dell'uso corretto dei DPI:

- d) fornire a tutti i propri dipendenti la necessaria informazione, formazione ed addestramento;
- e) consentire ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l'applicazione delle norme del T.U.;
- f) consegnare, subito, al RLS (se lo richiede) il DVR;
- g) comunicare all'INAIL, gli infortuni con > di 1 giorno di assenza (*per fini statistici*) e quelli con > di 3 giorni (*per fini previdenziali*).

INOLTRE:

- ... nei lavori in appalto (o subappalto) munire i lavoratori di tesserino con foto, generalità proprie, e del datore di lavoro.**
- ... favorire l'accesso del RLS ai dati trasmessi all'INAIL relativi ad infortuni che comportano almeno un giorno di assenza dal lavoro;**
- ... inviare i lavoratori, alla scadenza prevista, alle visite sanitarie;**

- ... comunicare all'INAIL il nome del RLS;** (all'atto della designazione e quando viene sostituito)
- ... vigilare sui lavoratori ritenuti non idonei dal medico competente (mc).**
- ... nelle aziende con > 15 lavoratori, convocare almeno una riunione all'anno** (cui dovranno partecipare ddl, RSPP, mc, RLS).

Art. 19 Obblighi del preposto

Innanzitutto ricordiamo la definizione:

“persona che per competenze, poteri gerarchici, e funzionali, sovrintende alle attività lavorative, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute, nonché la corretta esecuzione del lavoro”.

gli obblighi del preposto

- * vigilare che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza imposte dal D.L.gs 81/08, oppure dal datore di lavoro;
- * verificare che solo i lavoratori formati, accedano ai posti di lavoro;
- * disporre che in caso di pericolo grave ed immediato, i lavoratori interessati abbandonino il posto di lavoro;
- * segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze riscontrate sulle attrezzature di lavoro;
- * frequentare i corsi di formazione all'uopo predisposti dal datore di lavoro.

Art. 20 Obblighi dei lavoratori

- ... osservare quanto disposto dal T.U., come pure dal ddl, al fine di assicurare la propria integrità e salute;
- ... usare correttamente le adl (attrezzature di lavoro), le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, ed i dpi;
- ... segnalare immediatamente al ddl, al dirigente od al preposto, le deficienze di cui vengono a conoscenza;

arresto sino ad 1 mese ed ammenda da 200 a 600 € per il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Art. 21 disposizioni relative ai componenti delle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi.

Vengono estese - anche a questi lavoratori - gli obblighi delle norme di tutela della salute e sicurezza, della sorveglianza sanitaria, della formazione, e dell' addestramento.

La loro inosservanza è però punita solo con sanzioni amministrative.

Art. 22 Obblighi dei progettisti

Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 Obblighi degli installatori

devono progettare, costruire, vendere, ed installare nel rispetto di quanto fissato nel Testo Unico.

In caso di locazione finanziaria, i beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, devono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 25 Obblighi del medico competente

... collabora con il ddl alla valutazione dei rischi, nonché alla formazione ed all'informazione dei lavoratori.

... effettua la sorveglianza sanitaria (quando prevista)

... istituisce e custodisce le cartelle sanitarie e di rischio

... consegna al ddl (ed in copia al lavoratore)– alla cessazione del rapporto di lavoro – le cartelle sanitarie e di rischio.

...altresì, nei casi previsti dal T.U., trasmette per via e-mail, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla banca dati dell'ISPESL, le cartelle medesime.

... comunica per iscritto al ddi, RSPP, ed RLS, **nelle riunioni periodiche**, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.

... visita almeno una volta all'anno il luogo di lavoro, (o più volte se così è stato scritto nel DVR).

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti di appalto, o d'opera, o di somministrazione

Il ddi se affida – nella propria azienda – lavori, servizi, e forniture, ad altra(e) impresa(e) deve:

- ... Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici (sub);
- ... acquisire il certificato di visura camerale;
- ... promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle imprese appaltatrici(sub).

Sino a ch  l'apposito decreto (art. 6) non sar  emanato, baster  **acquisire**:

il certificato della visura camerale, nonch  l'autocertificazione della impresa affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti (ovviamente riferiti alla sicurezza).

Altresì - sempre - il ddl:

porta a conoscenza dei medesimi soggetti, i rischi specifici cui saranno esposti, nonch  le predisposte misure di prevenzione e di emergenza.

Il ddl committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di tutti i datori di lavoro – e i subappaltatori – elaborando un unico documento di valutazione dei rischi contenente le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).

NOTA BENE !!!

Lo stesso ddl committente risponde in solido per le mancate retribuzioni ai lavoratori delle ditte concorrenti all'appalto, nonché per tutti i danni dagli stessi subiti e non indennizzati dall'INAIL (IPSEMA).

attenzione !!!

Nelle gare di appalto, occorre valutare che l'offerta sia adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato, ed altresì risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi, e delle forniture.

Nei contratti di appalto (subappalto) a pena di nullità, devono essere specificamente indicati **i costi relativi alla sicurezza.**

Tutti i lavoratori (compresi gli autonomi) delle ditte appaltatrici (sub) devono essere dotati di tessera di riconoscimento, con foto, loro generalità, ed indicazione del ddl.

Art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Viene prevista la possibilità di qualificare tramite percorsi formativi le imprese che dimostrino di possedere particolari esperienze, competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Viene pure fissato che la qualificazione sarà vincolante per partecipare ad appalti e subappalti, nonché per l'accesso a finanziamenti e agevolazioni della finanza pubblica.

Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

il datore di lavoro deve:

- ... valutare tutti (*ma proprio tutti*) i rischi presenti nella propria azienda, compresi quelli riferiti allo stress lavoro-correlato, allo stato di gravidanza, alle differenze di genere, di età, e di quelle derivate dalla provenienza da altri paesi.
- ... riportare in un documento avente **data certa** (*a firma congiunta di ddl, RSP, mc, RLS*) il risultato di questa valutazione.

Il documento deve altresì contenere:

- *** le misure di prevenzione e protezione attuate, ed i dpi adottati a seguito dell'effettuata valutazione
- *** il programma delle misure da adottare al fine di garantire nel tempo il miglioramento dell'attuale livello di sicurezza;
- *** l'indicazione delle procedure per attuare quanto nel punto precedente, nonché l'individuazione delle figure, peraltro dotate di adeguate competenza e potere, che vi dovranno provvedere;
- *** il nome del RSPP, del RLS, del mc, che peraltro sono stati consultati nella redazione del DVR;

- *** L'indicazione di mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a particolari rischi richiedenti specifica esperienza, adeguata formazione ed informazione;
- *** La valutazione dei rischi deve essere preceduta dalla consultazione in proposito del RLS;
- *** I datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori, possono autecertificare l'avvenuta valutazione dei rischi;
tanto sino al 30 giugno 2012 (ovviamente anche questa scadenza è slittata);
successivamente le aziende che occupano sino a 50 lavoratori, potranno far ricorso a procedure standardizzate che nel frattempo saranno, con apposito decreto, emanate.

Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione

Allo scopo di escludere la responsabilità amministrativa delle imprese, come dal D.L.gs 231/2001, nei casi di omicidio colposo, di lesioni colpose gravi e gravissime, verificatesi per inosservanza di norme antinfortunistiche, **è possibile prevedere particolari modelli organizzativi e gestionali dell'impresa.**

Sono presi in considerazione nel caso di pesanti sanzioni, di sospensione dell'attività, e per contrattare con la P.A.

Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

A meno che non lo svolga direttamente il ddi, ogni azienda deve istituire un proprio servizio di prevenzione e protezione, avente un proprio responsabile, ed un n° di addetti sufficiente alla bisogna.

Il RSPP e gli addetti (AASPP) possono essere interni od esterni, fatti salvi casi specifici; devono essere quanto meno diplomati, e devono seguire percorsi formativi secondo l'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Art. 32 Requisiti degli RRSPP e degli AASPP

Il citato accordo Stato-Regioni indica la durata ed il programma della formazione – suddivisa in 3 moduli A, B, e C – in dipendenza dello specifico comparto lavorativo (in totale sono 9); fissa altresì durata e la periodicità dell'aggiornamento.

In particolare:

- 1) il modulo A di 28 ore, costituisce il corso base, e deve fornire le conoscenze sufficienti ad individuare i rischi generici presenti nelle attività lavorative;
- 2) il modulo B – il cui n° di ore varia da 12 a 68, a seconda del macrosettore di riferimento – riguarda i rischi presenti sui ¹³⁰

i luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative dello specifico settore;

- 3) il modulo C di 24 ore - riservato ai soli RSPP (cioè non agli ASPP) – riguarda la prevenzione e la protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, nonché le tecniche della comunicazione.

Nota bene !!! ***Mentre i moduli A e C sono crediti permanenti; il B richiede un aggiornamento quinquennale***

E' disposta la registrazione della formazione dei componenti del Servizio, nel libretto formativo del cittadino.

Ingegneri, architetti, e professionisti con lauree equipollenti, sono stati esonerati dall'obbligo di frequentare i moduli A e B di cui al detto Accordo Stato-Regioni;

Per questi professionisti è sufficiente (!!!) aver frequentato solo il modulo C.

Sono però obbligati all'aggiornamento quinquennale.

Art. 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il **SPP** provvede:

... alla valutazione dei rischi;

... ad elaborare le misure preventive e protettive;

... ad elaborare le procedure di sicurezza per le singole attività aziendali;

... a proporre programmi di formazione, informazione, adde-
stramento;

... a partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ed alla riunione periodica annuale.

Art. 34 Svolgimento diretto del ddl dei compiti del RSPP

... E' possibile nei casi previsti dall'allegato 2 (fino a 30 lavoratori per artigiani, industrie, agricoltura e zootecnia, fino a 20 per la pesca, fino a 200 per gli altri settori).

.... Deve però:

... frequentare un corso di durata da 16 a 48 ore, adeguata alla complessità dei rischi presenti nella sua azienda.

... deve periodicamente aggiornarsi secondo quanto stabilito da un prossimo accordo Stato-Regioni.

nelle aziende con più di 15 lavoratori, il ddl indice – almeno una volta all’anno – una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro (od un suo rappresentante); b) il RSPP; c) il medico competente (se nominato); d) il RLS.

Nella stessa si discute:

- *del documento di valutazione del rischio (DVR)*
- *dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali*
- *dei criteri di scelta, delle caratteristiche e dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale.*

--- programmi di informazione, formazione, mirati alla sicurezza ed alla salute, per i dirigenti, preposti e lavoratori.

Si discute altresì di:

--- modelli comportamentali e buone prassi, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

--- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva, secondo le linee guide d'un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 36 Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro fornisce ad ogni lavoratore informazioni su:

- a) sui rischi presenti nell'azienda;
- b) sulle procedure inerenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione del personale;
- c) i nomi del RSPP, RLS, medico competente;
- d) sui rischi specifici derivanti dalla specifica attività e sulle relative procedure stabilite dall'azienda;

- e) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze pericolose, sulla base delle schede di sicurezza (come si vedrà nella slide che segue) fornite dai venditori;
- f) sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

L'informazione deve essere facilmente comprensibile, e per gli stranieri, accompagnata dalla verifica dell'avvenuto apprendimento.

scheda di sicurezza

è un documento legale in cui vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente di un prodotto chimico.

In particolare sono riportati i componenti, il produttore, i rischi per il trasporto (per l'uomo e per l'ambiente), le indicazioni per lo smaltimento, le frasi R ed S (rischi e atteggiamenti di prudenza), i limiti di esposizione (TLV/TWA) e le protezioni che dovrà indossare avrà a che fare con quel prodotto chimico.

In particolare deve comprendere i seguenti 16 punti.

- 1) il nome del preparato o della sostanza, nonché della ditta che lo ha prodotto;
- 2) l'identificazione dei pericoli connessi;
- 3) la composizione e le informazioni sugli ingredienti;
- 4) le misure di primo soccorso;
- 5) le misure antincendio;
- 6) le misure in caso di rilascio accidentale;
- 7) le modalità di manipolazione e di immagazzinamento;
- 8) il controllo dell'esposizione e della protezione individuale;
- 9) le proprietà fisiche e chimiche;
- 10) la stabilità e la reattività;
- 11) le informazioni tossicologiche;
- 12) le informazioni ecologiche;
- 13) le considerazioni sullo smaltimento;
- 14) le informazioni sul trasporto;

- 15) le informazioni sulla regolamentazione
- 16) altre informazioni

Oggi la materia è oggetto di definizione da parte della Comunità Europea, attraverso il REACH.

REACH è il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche.

E' entrato in vigore il 1° giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione Europea (UE).

REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente.

Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura ad ogni lavoratore una sufficiente e adeguata formazione su:

- 1) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di Vigilanza;
- 2) *rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni;*

3) La formazione deve essere estesa, altresì, a tutti i rischi elencati nel T.U. nei capitoli successivi al 1°.

La durata, i contenuti e le modalità della formazione, saranno stabilite da un prossimo accordo Stato-Regioni.

L'accordo è stato finalmente raggiunto lo scorso 21 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il successivo 26 gennaio 2012.

Detto accordo riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono anche i compiti di RSPP, dei dirigenti, dei preposti, e de i lavoratori.

Innanzitutto vengono fissati i requisiti dei formatori (esperienza almeno triennale nell'insegnamento, o professionale), l'obbligo della prova finale, la possibilità di formazione via e-learning

inoltre:

- a) per i dddl anche RSPP, il programma è suddiviso in 4 moduli, ed è articolato su 3 livelli: basso (di 6 ore), medio (di 32 ore), alto (di 48 ore):
i livelli sono già fissati per le singole realtà, nell'allegato all'accordo.**

- b) per i lavoratori è prevista una formazione specifica (con durata minima di 4 ore per tutti) ed una specifica della durata minima di 4, 8, 12 ore in funzione del livello e della mansione**
- c) per i preposti è prevista una formazione pari a quella dei lavoratori, integrata da una, particolare, in funzione dei compiti svolti dai preposti medesimi, avente una durata minima di 8 ore**
- d) l'aggiornamento è previsto con periodicità quinquennale e con durata minima di 6 ore – per tutti e 3 i livelli di rischio – per i lavoratori e per i preposti**
- e) relativamente ai dirigenti, al contrario, vediamo più diffusamente quanto recita l'Accordo di che trattasi**

Innanzitutto il programma di formazione prevede i seguenti quattro moduli:

Modulo 1 normativo - giuridico

- a) il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori**
- b) gli Organi di Vigilanza e le procedure ispettive**
- c) i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 81/08: compiti, obblighi e responsabilità**
- d) la responsabilità civile e penale, e la tutela assicurativa**
- c) la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica", ex D.L.gs 231/01 e s.m.i.**
- d) il sistema istituzionale della prevenzione**
- f) il sistema di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia**

Modulo 2 . Gestione ed organizzazione della sicurezza

- a) modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 D.Lgs 81/08)**
- b) gestione della documentazione tecnico amministrativa**
- c) obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di sommi – nistrazione**
- d) organizzazione della prevenzione incendi, 1° soccorso e gestione delle emergenze**
- e) modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al co 3bis dell'art. 18 D.Lgs 81/08**
- f) ruolo del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**

Modulo 3 . Individuazione e valutazione dei rischi

- a) criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi**
- b) il rischio da stress lavoro-correlato**
- c) il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale**
- d) il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto**
- e) le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio**
- f) i dispositivi di protezione individuali (DPI)**
- g) la sorveglianza sanitaria**

Modulo 4. Comunicazione, Formazione e Consultazione dei lavoratori

- a) competenze relazionali e consapevolezza del ruolo**
- b) importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale**
- c) tecniche di comunicazione**
- d) lavoro di gruppo e gestione dei conflitti**
- e) consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**
- f) natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

- * **la durata minima del programma di formazione appena mostrato è di 16 ore.**
- * **va completata entro 12 mesi, e quindi entro il 26 gennaio 2013**
- * **e' prevista una prova di avvenuta formazione, in specie per quanto concerne gli aspetti normativi, per chi ha frequentato almeno il 90 % delle ore stabilite**

L'aggiornamento dei dirigenti è fissato con periodicità quinquennale, di durata di 6 ore

Art. 38 Titoli e requisiti del medico competente

vengono introdotti, per i nuovi mmcc, appositi percorsi formativi universitari, ancora da definire; sono esentati, però, coloro che svolgono attività da almeno 3 anni;

viene fissato l'obbligo, per i mmcc, di partecipare al programma di educazione continua in medicina (ecm) previsto dal D.Lgs 229/99;

viene istituito, presso il Ministero della Salute, un "elenco" di mmcc, in possesso dei fissati titoli e requisiti;

Art. 39 Svolgimento dell'attività di medico competente

Il mc, oltre che dipendente del ddl, può anche essere collaboratore di una struttura esterna.

E' introdotta la possibilità, per il ddl, nel caso ne ravveda la necessità, di nominare più mmcc, e tra gli stessi, un coordinatore.

Art. 40 rapporti del mc con il SSN

Viene introdotto l'obbligo per il mc, di comunicare ogni anno ai servizi territoriali competenti (mod. > all. 3B) ogni anno, entro il 1° trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati in forma aggregata dell'effettuata sorveglianza sanitaria, evidenziando le differenze di genere.

Successivamente siffatti dati saranno trasmessi all'ISPESL.

Art. 41 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è imposta nei casi previsti dalle leggi nazionali e dalle direttive comunitarie, oltre che a richiesta – se però condivisa dal mc – del lavoratore.

E' vietata la visita medica, nella fase preassuntiva, nei casi di gravidanza, e in altri casi previsti dalla legge.

Nei casi di tossicodipendenza, la visita medica assuntiva spetta alla struttura pubblica, mentre quelle successive, al mc.

Il mc, all'esito della vm, esprime giudizio di:

**idoneità totale o parziale,
inidoneità temporanea o permanente.**

Al giudizio è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'OdV che dispone, dopo accertamenti, la conferma, la modifica, o la revoca del giudizio stesso.

Art. 42 Provvedimenti in caso d'inidoneità alla mansione specifica

In caso d'inidoneità alla mansione specifica, il ddi adibisce – ove possibile – il lavoratore ad altra mansione, compatibile con il suo stato di salute.

Se adibito a mansioni inferiori, conserva sia la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, sia la qualifica originaria.

Art. 43 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Disposizioni Generali

art. 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

Art. 45 Pronto Soccorso

Il datore di lavoro, ai fini di quanto innanzi:

Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici, in materia di pronto intervento (118, VVF, Protez. Civile, ecc.);

Designa preventivamente i lavoratori addetti alle emergenze

informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a rischi di particolare gravità, sulle misure ed i comportamenti individuali già approntati

programma gli interventi a farsi, in caso di pericolo grave ed immediato, affinché tutti possano mettersi al sicuro

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione di “incaricato”.

Quanto disposto per l'emergenza vale pure per il primo soccorso, per il quale il ddl prende i necessari provvedimenti, sentito il medico competente, affinché siano prestate le prime necessarie cure in caso di bisogno

La dotazione minima per il primo soccorso è riportata nel D.M. 388/2003

Garantisce la presenza di mezzi d'estinzione, idonei alla classe d'incendio ed al livello di rischio presente sul luogo di lavoro

Art. 46 Prevenzione incendio

In ogni luogo di lavoro devono essere adottate misure per prevenire gli incendi

In attesa di un prossimo apposito esaustivo decreto, - allorché saranno dettate le misure per evitare l'insorgere dell'incendio, le misure precauzionali di esercizio, i criteri per gestire le emergenze, le caratteristiche del servizio di prevenzione, i requisiti del personale designato e la sua formazione - **valgono le disposizioni del DM (Interni) 10 marzo 1998**

Con apposito decreto saranno istituiti presso ogni Comando VVF, nuclei specialistici per effettuare prestazioni di consulenza antincendio c/o le aziende.

Art. 47 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

E' presente in tutte le aziende (eletto o designato) e può essere a livello aziendale, territoriale, e di sito produttivo: in caso di omessa designazione o elezione, il CPT od il "fondo" (istituito presso l'INAIL, a sostegno delle piccole e medie imprese) nomina il RLS territoriale

sino a 200	almeno	1	rapresentante
201 – 1.000	„	3	„
oltre 1.000	„	6	„

Il RLS _{terr.} ha diritto ad una formazione particolare, a seconda dei rischi specifici cui è esposto, così come fissato in sede di contrattazione collettiva, di almeno 64 ore iniziali (*entro 3 mesi dalla nomina*) e di 8 ore di aggiornamento annuale

Il RLS è incompatibile con altre cariche sindacali operative

Il RLS _{sp} viene eletto nei porti dove è presente l'“autorità portuale”, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 u.g., nei contesti produttivi con complesse problematiche legate ad interfe-
renze delle lavorazioni e con > di 500 lavoratori.

Attribuzioni del RLS

accede ai posti di lavoro

E' consultato dal ddl in merito alla valutazione dei rischi, nella programmazione della formazione, nella designazione degli incaricati all'emergenza.

Riceve le informazioni e le documentazioni aziendali (comprese quelle dell'OdV)

Promuove l'elaborazione, l'individuazione, e l'attuazione delle misure di prevenzione

Riceve una formazione adeguata , comunque non inferiore a quella dei lavoratori ch'egli rappresenta

Formula osservazioni durante le ispezioni degli OOdV

Partecipa alle riunioni periodiche con ddl, RLS e mc

Avverte il ddl su eventuali rischi che ha individuato nell'azienda

Fa ricorso all'OdV od all'A.G. nel caso ritenga non idonee le misure di prevenzione adottate dal ddl

Se lo richiede, il ddl è tenuto a fornirgli il DVR

Art. 51 Organismi paritetici

sono soggetti di prima istanza di riferimento , nel caso di controversie inerenti i diritti di rappresentanza, informazione, e formazione

possono accedere sui luoghi di lavoro, di loro competenza, per fornire soluzioni tecniche organizzative tese a migliorare la salute e la sicurezza

comunicano alle aziende in cui manca il RLS il nominativo del RLS territoriale

Art. 52 Sostegno alle PMI, ai RLS territoriali ed alla pariteticità.

E' costituito – presso l'INAIL – un fondo per il sostegno alle PMI, ai RRLS territoriali, alla pariteticità, ed in più, alla formazione dei dddl delle PMI.

Vi contribuiscono le aziende che non hanno propri RRLS, nella misura della retribuzione di due ore annue per lavoratore occupato, parte delle sanzioni irrogate ai sensi del T.U., quota parte degli enti previdenziali aventi compiti di consulenza antinfortunistica.

Il RLS territoriale trasmette al Fondo una relazione annuale, sull'attività svolta.

Art. 53 tenuta della documentazione

Viene prospettata la via informatica per custodire l'intera documentazione interessante la gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 54 Comunicazione e trasmissione della documentazione

Può avvenire anche via e-mail, secondo indicazione degli enti riceventi.

SANZIONI

sono previste sanzioni (arresto o ammenda, o sanzione amministrativa) **per ddl e il dirigente:**

Per il preposto

Per progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori:

Per i lavoratori

Per il medico competente:

ammenda da 500 a 2.500 €

ammenda da 1.000 a 4.500 €

ammenda da 1.000 a 5.000 €

sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 €

sanzione amministrativa da 2.500 a 10.500 €

Per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo:

sanzione amministrativa da 300 a 2.000 €

sanzione amministrativa da 50 a 300 €